

SIMONELLI ASSOCIATI

LEGGE n.234 del 30.12.2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

Sommario

PREMESSA.....	1
ART. 1 – COMMA 10 – PATENT BOX.....	1
ART. 1 – COMMA 12 – PLASTIC TAX E SUGAR TAX.....	2
ART. 1 – COMMA 15 – RISCOSSIONE.....	2
ART. 1 – COMMA 25 – REDDITI DOMENICALI E AGRARI	2
ART. 1 – COMMA 26 – NUOVI LIMITI PER LA DETASSAZIONE PIR.....	2
ART. 1 – COMMA 28 E SEGUENTI – SUPER BONUS 110%.....	2
ART. 1 – COMMA 37 E SEGUENTI – BONUS EDILIZIA	3
ART. 1 – COMMA 44 – CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0	3
ART. 1 – COMMA 45 – CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO	4
ART. 1 – COMMA 46 – CREDITO DI IMPOSTA PMI PER LA QUOTAZIONE	5
ART. 1 – COMMA 36 AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36.....	5
ART. 1 – COMMA 155 DETRAZIONE AMPLIATA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI DEI GIOVANI.....	6
ART. 1 – COMMA 70 – INCENTIVI AGGREGAZIONI AZIENDALI	6
ART. 1 – COMMA 72 – LIMITE ALLA COMPENSAZIONE	6
ART. 1 – COMMA 237 – IMPOSTE INDIRETTE - CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI NELLA CESSIONE DI AZIENDA/RAMO D'AZIENDA.....	6
ART. 1 – COMMI 622-624 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO	7
ART. 1 – COMMA 711 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO PER L'ANNO 2021	7
ART. 1 – COMMA 763 – RIENTRO DEI CERVELLI	7
ART. 1 – COMMA 913 – MAGGIOR TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI ..	8

PREMESSA

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30.12.2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2022. Con la presente circolare si evidenziano le principali disposizioni fiscali.

ART. 1 – COMMA 2 E SUCCESSIVI – NUOVI SCAGLIONI IRPEF

Gli scaglioni IRPEF sono modificati come segue:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
 - oltre 50.000 euro, 43%.

Sono rimodulate le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 13 TUIR.

È stato altresì rimodulato il trattamento integrativo ex DL 3/2020 (Trattamento integrativo di retribuzione) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ART. 1 – COMMA 7 – ABROGAZIONE IRAP PER LE PERSONE FISICHE

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) e c), d.lgs. 446/1997.

ART. 1 – COMMA 10 – PATENT BOX

La Legge di Bilancio 2022 conferma la cancellazione del Patent Box disposta dal decreto Fisco-Lavoro (DL 146/2011), ma fa salve le opzioni 2020-2024 anche se esercitate dopo il 22 Ottobre 2021. Al posto del Patent Box, scatta dal 2021, il nuovo regime di super deduzione dei costi di R&S sui beni immateriali esclusi marchi e know-how.

I costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- software protetto da copyright,
- brevetti industriali, disegni e modelli,

che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 110%.

È abrogata la disposizione che stabiliva il divieto di cumulo con il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo ex l. 160/2019, co. 198-206.

Le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 ed ai successivi periodi d'imposta.

I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi della L. 190/2014, afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 146/2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previa comunicazione da inviare secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese agevolate siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra (i) software protetto da copyright o (ii) brevetti industriali, disegni e modelli, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

ART. 1 – COMMA 12 – PLASTIC TAX E SUGAR TAX

L'entrata in vigore delle disposizioni sulla cosiddetta "Plastic Tax" (imposta sul consumo di manufatti con singolo impiego – MACSI) è rinviata al 1° gennaio 2023.

L'entrata in vigore delle disposizioni sull'imposta sulle bevande edulcorate è rinviata al 1° gennaio 2023.

ART. 1 – COMMA 15 – RISCOSSIONE

Sono modificate le disposizioni in materia di riscossione dei ruoli.

In particolare, sono abrogati l'aggio e gli oneri di riscossione a decorrere dai carichi affidati dal 1° gennaio 2022.

A partire dal 2022 è invece previsto a carico del debitore:

- una quota denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione;
- una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione,

entrambe da determinare con decreto.

ART. 1 – COMMA 24 – ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SUI CERTIFICATI ANAGRAFICI

Estesa a tutto il 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

ART. 1 – COMMA 25 – REDDITI DOMENICALI E AGRARI

Per il 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

ART. 1 – COMMA 26 – NUOVI LIMITI PER LA DETASSAZIONE PIR

Viene modificato il comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della L. n. 232 del 2016, per i piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) innalzando i limiti annuali di investimento portandoli dagli attuali 30.000 euro a 40.000 euro ed elevando da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo di investimento.

Si ricorda che nella materia considerata trova applicazione il regime fiscale agevolato.

Si ricorda altresì che per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non potrà eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e potrà essere in quindici quote annuali di pari importo.

ART. 1 – COMMA 28 E SEGUENTI – SUPER BONUS 110%

Le scadenze del Superbonus 110% di cui all'art. 119 DL 34/2020 sono rimodulate come segue.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari (di cui al co. 9, lett. a), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 2025 nella seguente misura:

- 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024,
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome dalle persone fisiche (di cui all'art. 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

La scadenza dei lavori trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari, all'interno del condominio o dell'edificio interamente posseduto, viene allineata a quella dei lavori trainanti, ovvero al 31 dicembre 2025.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

ART. 1 – COMMA 37 E SEGUENTI – BONUS EDILIZIA

Sono prorogati sino al 31 dicembre 2024 ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazione e bonus verde, mentre sino al 2023 il bonus per il sistema di filtraggio dell'acqua.

Il bonus facciate è prorogato al 2022 ma l'aliquota scende al 60%.

Il bonus mobili spetta nel 2022 per una spesa massima detraibile di euro 10.000, nel 2023 e 2024 per una spesa massima di euro 5.000.

È inoltre prevista una nuova detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di una detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La spesa massima detraibile è pari a:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

NOVITA' IN MATERIA DI CESSIONE DEL CREDITO E VISTO DI CONFORMITA'

L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le **annualità 2024 e 2025**, con **estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile** (che ora ricomprendono anche gli interventi per la **rimozione delle barriere architettoniche** e la **realizzazione di box auto pertinenziali**). Restano **esclusi** dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il **bonus mobili** e il **bonus colonnine "ordinario"**.

Viene escluso l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi (entrato in vigore a Novembre 2021) in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

ART. 1 – COMMA 44 – CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0

Sono prorogate le agevolazioni previste per gli investimenti Industria 4.0.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento

di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B l. 232/2016 (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B l. 232/2016 (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B l. 232/2016 (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
- 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Nessuna proroga è prevista per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari (non 4.0), il cui periodo agevolato si esaurisce dunque entro il 2022 (+ primo semestre 2023).

ART. 1 – COMMA 45 – CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative ex l. 160/2019, co. 200-202, è riconosciuto come segue.

Per le attività di ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico (co. 200), il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica (co. 201), il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica (co. 202), il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica (co. 201) finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con decreto MISE, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.

Ai fini delle predette agevolazioni: (i) la base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili; (ii) il credito di imposta spettante è ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi; (iii) nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo di imposta.

ART. 1 – COMMA 46 – CREDITO DI IMPOSTA PMI PER LA QUOTAZIONE

Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese è prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro per azienda.

Ricordiamo infatti che il credito d'imposta risulta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione fino ad un massimo di 200.000 Euro per azienda.

ART. 1 – COMMA 36 AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto.

Inoltre, se la cessione dell'abitazione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto.

Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.

Prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

ART. 1 – COMMA 155 DETRAZIONE AMPLIATA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI DEI GIOVANI

Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:

- Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare;
- Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- Si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- Si eleva l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.

ART. 1 – COMMA 70 – INCENTIVI AGGREGAZIONI AZIENDALI

Si proroga al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività.

L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di Euro.

In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione (ovvero riconoscimento gratuito del disavanzo di fusione, scissione o conferimento d'azienda) disciplinato dall'art. 11, D.L. n. 34/2019.

ART. 1 – COMMA 72 – LIMITE ALLA COMPENSAZIONE

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 è fissato in euro 2 milioni per anno solare.

ART. 1 – COMMA 237 – IMPOSTE INDIRETTE - CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI NELLA CESSIONE DI AZIENDA/RAMO D'AZIENDA

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (600 Euro).

In caso di cessazione dell'attività o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i predetti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

ART. 1 – COMMI 622-624 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE E RIALLINEAMENTO

Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l'avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell'imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l'eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Per l'avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell'individuato maggior valore, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.

Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione con rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.

ART. 1 – COMMA 711 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO PER L'ANNO 2021

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo.

Potranno usufruire di tale sospensione soltanto i soggetti (non IAS-adopter) che, nel conto economico relativo all'esercizio in corso al 15 agosto 2020, hanno integralmente sospeso gli ammortamenti.

ART. 1 – COMMA 763 – RIENTRO DEI CERVELLI

La Legge di Bilancio 2022 offre la possibilità di usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 44 co. 3-ter del DL 78/2010, anche ai docenti e ricercatori rientrati in Italia già alla data del 30 aprile 2019, e che dalla fine di quell'anno già avevano richiesto l'agevolazione. Tale estensione già in vigore per i contribuenti rientrati dal 2020 viene offerta anche ai soggetti rientrati precedentemente, previo versamento di:

- a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione ex art. 44, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidamento preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

- b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto agevolazione ex art. 44, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

ART. 1 – COMMA 913 – MAGGIOR TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.

Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:

- ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
- per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),
- in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.